



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 27 marzo 2015, n. 108

L.r. 37/85 e s.m.i. - Trasferimento titolarità autorizzazione coltivazione cava di inerti alluvionali in località "FANTINE II" - Comune di CHIEUTI (FG) - Foglio 5, particelle 51p-76p-79p-100-110-111-124p-128p-169-170-171-172-173-174-175p-176-178. Ditta EUROCAVE srl - TERMOLI (CB). -

L'anno 2015, addì 27 del mese di Marzo, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno, z.i. (BA) Via delle Magnolie, 6/8.

IL DIRIGENTE UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n.7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n.3261 del 28.7.98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;

VISTA la l.r. 22 maggio 1985, n.37 e succ. modificazioni;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128;

VISTO il D. L.vo 09 aprile 2008, n.81;

VISTO il D. L.vo 25 novembre 1996, n.624;

VISTA la D.G.R. n.538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattiva;

VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE, e s.m.i. apportate con la D.G.R. n.445 del 23.02.2010;

VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;

VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n.1845 di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di definizione e gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.22 del 20/10/2014 di riassetto degli Uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n.25 del 21/11/2014 di affidamento incarichi di direzione Uffici dei Servizi incardinati nell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione Dirigente Servizio Ecologia n.371 del 17 nov. 2014 di delega ex art.45 della legge regionale 16 apr. 2007, n.10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali in materia paesaggistica, in particolare le sentenze TAR Puglia Bari n.2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 823/2008, ecc. ecc.;

VISTA la nota n.1290/VIA/B.7 del 07/02/2003, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ha chiarito la non applicabilità delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o trasferimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva;

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, come da apposita relazione in atti n.22 del 16/03/2015, sottoscritta dal funzionario istruttore, dalla quale emerge quanto segue:

Premessoche:

la ditta FIORILLI Maurizio, con sede in URURI (CB), è stata autorizzata a coltivare la cava di inerti alluvionali in località "FANTINE II" del Comune di CHIEUTI (FG), sulle particelle 51p-76p-79p-100-110-111-124p-128p-169-170-171-172-173-174-175p-176-178 del foglio5, giustoDetermina del Responsabile PO AES FG n.140 del 13/10/2009, con scadenza il 31/10/23;

il 02/01/2014 con istanze separate, acquisite ai prot. n.723 e n.724 del 15/01/14, la ditta FIORILLI Maurizio ha chiesto di poter cedere la titolarità dell'autorizzazione a coltivare la cava in questione e la EUROCAVE srl ha chiesto il subentro;

tali istanze sono state integrate una prima volta il 23/02/15, con il compromesso di vendita dei suoli di cava acquisito al prot. n.2641, successivamente il 13/03/15 sono stati inviati la documentazione attestante le capacità tecnico economiche ed il certificato camerale, in atti al prot. n.3731;

CONSIDERATOche:

l'elaborato plano-altimetrico acquisito in allegato alle istanze, sottoscritto da entrambe le ditte, evidenzia che alcuna attività estrattiva è stata intrapresa date le contingenti condizioni di mercato;

l'area di cava è in disponibilità della Società EUROCAVE srl giusto compromesso di vendita stipulato il 18/09/13, registrato all'Agenzia delle Entrate di Termoli (CB) al n.215 il 16/02/2015;

la EUROCAVE srl ha le capacità tecniche ed economiche in relazione all'intrapresa, attesa la titolarità di

diverse cave in provincia di Campobasso e visti il bilancio societario ultimo dichiarato e l'attestazione bancaria presentati;

Ritenuto di proporre il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione della cava in oggetto, con l'aggiornamento delle prescrizioni ed ordini, nei termini di cui alla relazione n.22 del 16/03/2015;

verifica ai sensi del DLgs 196/2003

garanzia alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

II DIRIGENTE DELL'UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio interessato; richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito

DETERMINA

alla Ditta EUROCAVE srl- con sede legale in TERMOLI (CB) - Via Corsica, 40 - P.IVA 01448870707 (legale rappresentante PREZIOSO Emilio, nato il 15/12/1952 a Mafalda (CB), C.F. PRZMLE52T15E799B, residente ad TERMOLI (CB) in Via Corsica, 40), è

AUTORIZZATA

a subentrare nella coltivazione della cava di inerti alluvionali in località "FANTINE II" - Comune di CHIEUTI (FG), autorizzata con determina n.140/AES del 13/10/2009, su una superficie di 10,2320 ha, di cui 9.04 oggetto di scavo, ricadente sulle particelle 51p-76p-79p-100-110-111-124p-128p-169-170-171-172-173-174-175p-176-178 del F.5, con validità sino al 31/10/2023;

1) Sono confermate le condizioni e gli obblighi imposti dall'atto sopra indicato n.140/2009, che si intendono integralmente recepiti, salvo quanto in contrasto con il presente provvedimento.

2) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

a. trasmettere allo scrivente Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti, ex artt. 6 e 52 del D.L.vo 624/96, nelle forme e contenuti di cui alle Ordinanze n. 1 - 2 e 3 del 2014;

b. A garanzia dei lavori di ripristino e recupero ambientale si stabilisce l'importo di € 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00), come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fideiussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 31/10/2025, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art.25 della l.r. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;

c. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

d. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'Esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione, concessione o nulla osta previsto da altra normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di validità della presente e non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

e. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente nelle opere di recupero, così come il materiale di sfrido deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro della cava. E' fatto divieto assoluto per il recupero di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato ex regolamento regionale n.5/2011;

f. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, tutela paesaggistico - ambientale, ecc..;

g. la realizzazione nell'area di pertinenza della cava di fabbricati e/o impianti per il primo trattamento del materiale estratto, è subordinata al parere favorevole da parte del Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive. Detti manufatti saranno di fatto considerati "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione da parte dell'Esercente del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse. I Comuni provvederanno a determinare ed a riscuotere gli oneri di urbanizzazione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. n.785;

h. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, troveranno applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionale e regionali in materia di attività estrattiva;

i. la presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'Autorità concedente;

j. l'autorizzazione scade di diritto in caso di mancata proroga e, comunque, all'atto della cessazione del diritto dell'Esercente;

k. ottenuto il titolo autorizzativo, e comunque prima di dare inizio ai lavori, l'Esercente:

deve adempiere agli obblighi di cui agli artt.6-24 e 28 del DPR 128/59 ed agli artt.6-9-20 e 52 del D.L.vo 624/96 in materia rispettivamente di Polizia Mineraria e sicurezza sul lavoro, e precisamente trasmettere 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori denuncia di esercizio DE, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio, il documento di sicurezza e salute DSS e l'attestato sulle condizioni di sicurezza dei luoghi e degli impianti;

deve consegnare copia della presente Determinazione al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro ex art.52 del D.P.R. 128/59 e sarà

responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;

l. l'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui ai precedenti provvedimenti e della presente determina o di altre che fossero impartite dal Servizio Ecologia - Ufficio Attività Estrattive - BARI, può comportare la sospensione dei lavori, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16, 17 e 18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

il presente provvedimento, redatto in unico originale, composto da n°6 facciate:

- a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it - sezione trasparenza;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore allo Sviluppo Economico ed al Dirigente del Servizio Ecologia;
- d) sarà notificato in copia alla EUROCAVE srl, al SINDACO del Comune di CHIEUTI (FG);
- e) Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

il Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive (delegato)

Ing. Angelo Lefons
